

**DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA
(ARTICOLO 23 DEL DPR 29/09/1973 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICHE)**

Spett.le ERACLYA Società Coop. - Piazza Zanellato n. 5 - 35131 - Padova

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fiscale _____
Nato/a il _____ a _____
residente a _____

STATO CIVILE Celibe/Nubile Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a legalmente ed effettivamente

CITTADINANZA Italiana Altra

(per cittadino extracomunitario e/o cittadino non residente ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia leggere attentamente le note informative)

DOMICILIO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA

DICHIARA sotto la propria responsabilità di aver diritto per l'anno in corso alle seguenti detrazioni d'imposta

DETRAZIONI PER REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

SI applicare le detrazioni da lavoro dipendente

NO non applicare le detrazioni da lavoro dipendente

L'eventuale richiesta di **NON** applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente comporta il **NON** riconoscimento del BONUS IRPEF. In tale ipotesi il BONUS potrà essere riconosciuto, se spettante, facendo richiesta attraverso la barratura dell'apposita casella posta nella sez. ALTRE INFORMAZIONI

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

sono da considerare a carico i familiari che nell'anno possiedono redditi complessivi **NON** superiori ad Euro 2.840,51.

PER CONIUGE A CARICO non legalmente ne effettivamente separato:

C.F. _____ allegare fotocopia codice fiscale

CONDIZIONE DI DICHIARANTE CON FIGLI A CARICO IN MANCANZA DELL'ALTRO GENITORE

PER FIGLI A CARICO

Codice fiscale	Dal	al	Percentuale ripartizione	Minore di 3 anni	Disabile
			al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
			al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
			al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
			al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
			al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>

ALTRI FAMILIARI A CARICO allegare fotocopia codice fiscale

Codice fiscale	Dal	al	Percentuale ripartizione	Minore di 3 anni	Disabile
			al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
			al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>

ALTRE INFORMAZIONI

ALTRI REDDITI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, ESCLUSI QUELLI DERIVANTI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE € _____

RICHIESTE L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA PIU' ELEVATA DI QUELLA RISULTANTE IN SEDE DI CONGUAGLIO FISCALE _____%

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E/O ASSIMILATI, PERCEPITI NEL CORSO DI PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO, INTRATTENUTI NELL'ANNO, PER I QUALI CHIEDE DI TENERNE CONTO IN FASE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO, si impegna a consegnare il modello CU del precedente Datore di lavoro entro NOVEMBRE

PRIMA ISCRIZIONE A PREVIDENZA OBBLIGATORIA SUCCESSIVAMENTE AL 1° gennaio 1996 (ai fini dell'applicazione del massimale contributivo annuo, barrare la casella se la prima occupazione è successiva alla data indicata)

DICHIARA DI RINUNCIARE ALL' ATTRIBUZIONE DEL CREDITO BONUS IRPEF

RICHIESTE L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO BONUS IRPEF

RICHIESTE L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO BONUS IRPEF SOLO IN SEDE DI CONGUAGLIO FISCALE

DICHIARA DI ESSERE TITOLARE DI PENSIONE

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione dichiarata, consapevole degli obblighi di cui alla legge n. 733/84 e delle sanzioni previste dall'art. 49 del D.P.R. n. 600/73

Data ____/____/____

Firma _____

NOTE INFORMATIVE

Per i cittadini extracomunitari residenti le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del Tuir, se relative a soggetti residenti nello stato d'origine (si ritiene sia sufficiente uno stato di famiglia se i familiari sono residenti in Italia o in Paesi UE), sono riconosciute in presenza della documentazione attestante:

- 1) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- 2) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo dell'imposta, non superiore a euro 2.840,51;
- 3) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Tale documentazione dovrà essere necessariamente acquisita mediante:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con approvazione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5/10/1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine;

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

L'indicazione del codice fiscale per tutti i soggetti a carico (coniuge, figli e altri soggetti) è condizione necessaria al fine del riconoscimento delle corrispondenti detrazioni così come stabilito dall'art. 23 comma 2 let. A) del DpR 29/09/1973 n. 600.

Le detrazioni per figlio a carico competono a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione limite di reddito. Secondo le nuove disposizioni, diversamente da quanto consentito in precedenza, i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50% ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in eguale percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Nel caso di genitori legalmente ed effettivamente separati, la regola-base prevede che la detrazione spetta al genitore affidatario o che, in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione sia ripartita 50% in capo ad entrambi i genitori; per genitori separati, esiste, comunque, la possibilità di un diverso accordo. Infatti, si può ripartire la detrazione al 50%, ovvero attribuire la detrazione al genitore con reddito più elevato.

La stessa disciplina prevista per le detrazioni dei figli a carico di genitori separati si applica anche ai genitori non coniugati nell'ipotesi in cui vi siano provvedimenti di affidamento. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con reddito più elevato.

Nel caso di mancanza del genitore o se non vi è stato il riconoscimento dei figli naturali, o nel caso di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, al primo figlio si applica, se più favorevole, la detrazione prevista per il coniuge.

La detrazione per Altri familiari a carico è da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, e spetta per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile (genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

E' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a euro 1.200,00 ai genitori in presenza di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto d'imposta deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde.

Il dipendente o collaboratore può fornire al datore di lavoro l'indicazione del presumibile importo del proprio reddito complessivo per l'anno cui si riferisce la detrazione, al fine di consentire che le detrazioni siano commisurate al reddito complessivo e non solo a quello di lavoro dipendente.

Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.